



Marchio NATRUE: requisiti per cosmetici naturali e biologici

Versione 3.7 del: 15.12.2017

Le parti di testo modificate rispetto alla **versione 3.6** sono evidenziate in **giallo**.

1. Premessa

Questo documento esprime i criteri che i prodotti certificati secondo lo standard NATRUE devono rispettare.

Tutti i soggetti interessati, consumatori e produttori, possono accedere alle informazioni complete sul marchio NATRUE visitando il sito internet www.natrue.org. Su questo sito è anche possibile consultare i criteri, la lista della sostanze ammesse, la lista dei prodotti certificati e delle materie prime certificate ed anche leggere le domande più frequenti. Su questa pagina internet si possono, inoltre, porre quesiti ed inserire commenti personali.

1.1. Contesto

Lo sviluppo recente in ambito alimentare, ma non solo, ha mostrato che la richiesta di “naturalità” da parte del consumatore è diventata sempre più significativa. Il consumatore ha modificato le sue abitudini di vita ed è sempre più attento, anche nell’acquisto di cosmetici, all’aspetto “naturale”. Questa tendenza sarà molto probabilmente destinata a proseguire.

Il giudizio sulla qualità “naturale” da un lato degli alimenti e dall’altro dei cosmetici non ha, però, criteri direttamente confrontabili. Nei prodotti alimentari gioca un ruolo importante il fatto che provengano dalla natura, vale a dire il metodo di coltivazione, e che si possa seguire tutta la relativa filiera produttiva, come dimostrato dai molteplici marchi “naturale” e “biologico”. I cosmetici naturali sono quasi sempre miscele complesse di materie prime naturali in genere rielaborate, e vanno, quindi, cercati criteri di giudizio differenti.

Esistono da parecchio tempo anche nel campo della cosmesi naturale, sia a livello nazionale che internazionale, numerose definizioni e relativi marchi. È lecito quindi porsi la domanda: serve veramente un’ulteriore definizione? La sfida più impegnativa nella produzione di cosmetici naturali, parallela alla scelta delle corrispondenti materie prime, risiede nell’opportunità di poter offrire al consumatore prodotti di ottima qualità, efficaci, sicuri e sensorialmente appaganti. Tuttavia prodotti di questo tipo non possono sempre essere fabbricati esclusivamente con sostanze naturali. Gli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile devono essere tenuti in considerazione lungo tutta la filiera, rispettando la biodiversità (presentazione da parte dei produttori di un rapporto sulla sostenibilità o di una valutazione d’impatto sull’ambiente).

Nel settore della cosmesi ci si pone quindi la domanda relativa a quali sostanze naturali non modificate sia possibile usare, a quali trasformazioni fisico-chimiche si rendono necessarie entro un ambito chiaramente definito e come debbano essere valutate le sostanze “natural-identiche”. Entro un certo limite simili compromessi sono necessari, ma si deve essere certi che siano trasparenti e comprensibili da parte del consumatore e che quest’ultimo sia sufficientemente informato. Ovviamente il numero dei compromessi dovrebbe essere circoscritto al minimo necessario. Una definizione di “cosmesi naturale” non può perdere credibilità a causa delle molteplici eccezioni apparentemente arbitrarie. I criteri del marchio NATRUE qui presentati vogliono superare, in fatto di coerenza e piena trasparenza, tutte le definizioni di cosmesi naturale finora affermatesi sul mercato europeo. È consentito l’uso soltanto di materie prime



naturali, di derivazione naturale e di alcune equivalenti a quelle naturali (natural-identiche), in conformità ai requisiti di seguito descritti.

1.2. Regolamenti (standard EU e internazionali)

1.2.1. Prodotti cosmetici: Regolamento (CE) n. 1223/2009

Indipendentemente dalla formulazione, un cosmetico naturale, come tutti gli altri cosmetici posti sul mercato dell'Unione Europea, deve, per prima cosa, rispettare le norme contenute nel [Regolamento \(CE\) n. 1223/2009](#) con particolare riguardo a requisiti di composizione, sicurezza, efficacia ed etichettatura. Inoltre, la sperimentazione animale è fondamentalemente contro i valori e l'etica alla base di NATRUE. È per questo motivo che i criteri NATRUE estendono il divieto di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti come regolati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 ai paesi terzi al di fuori dell' UE.

1.2.2. Produzione biologica e etichettatura di prodotti biologici

Le sostanze naturali (vedi paragrafo 2.1) e le sostanze di derivazione naturale (vedi paragrafo 2.3) devono provenire da fonti biologiche controllate e/o da raccolte spontanee controllate certificate da un organismo di certificazione o da un ente debitamente riconosciuti in riferimento ad una norma o un regolamento approvato nella [Family of Standards IFOAM](#), o allo Standard NATRUE stesso.

1.2.3 Divieto dell'uso di Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (OGM), i prodotti finiti e le materie prime, così come gli enzimi e i microrganismi devono essere conformi alla normativa europea ([Regolamento \(CE\) n. 834/2007](#)). Questo requisito si applica anche a quelle sostanze non comprese nel Regolamento (vedi ingredienti non certificati biologici, sostanze non alimentari e mangimi). Si rimanda al modulo esemplificativo sull'assenza di OGM disponibile [qui](#).

Deroga sull'origine degli enzimi: dove ammissibile, in assenza di alternative tecniche e per migliorare la sostenibilità, si possono utilizzare enzimi isolati da microrganismi ricombinanti (enzimi ricombinanti) per la produzione (sintesi o trasformazione) di una sostanza. Gli enzimi ricombinanti utilizzati devono essere coltivati in condizioni controllate (cf. [Directive 2009/41/EC](#)) e devono essere apportati trattamenti post-produzione in base al loro livello di rischio e delle misure protettive.

1.2.4. Materie prime naturali aromatiche: standard ISO 9235

Nei cosmetici naturali si possono usare le fragranze naturali (per esempio gli oli essenziali) che corrispondono allo [standard ISO 9235](#). Vi appartengono anche elementi isolati dagli oli essenziali ed oli essenziali ricostruiti da questi. Nei cosmetici naturali non si possono usare profumi natural-identici e profumi naturali chimicamente modificati. Le fragranze naturali devono inoltre rispettare tutti i Criteri definiti in precedenza (vedi paragrafo 2.1). Si prega di fare riferimento alle linee guida sui Profumi [qui](#) e all'esempio sulle norme ISO 9235 [qui](#).

1.2.5. Detergenti: regolamento (CE) n. 648.2004

I tensioattivi utilizzati devono essere completamente biodegradabili in conformità al [Regolamento dell'Unione Europea sui detergenti 648/2004/CE](#).

Tutti i riferimenti normativi di questo elenco di requisiti sono basati essenzialmente sulla normativa (EU) [europea](#) attualmente in vigore. In linea di massima è necessario tenere sempre in considerazione la conformità a livello nazionale, nei diversi Paesi in cui vengono distribuiti i prodotti in questione, dei testi della normativa EU citata in questo contesto.



1.3. Principi di NATRUE

Per facilitare la categorizzazione delle materie prime, [si consiglia di compilare un Raw Material Documentation File \(RMDF\)](#). Per completezza trovate una spiegazione sull'utilizzo del modulo RMDF [qui](#). Inoltre si allega un modello RMDF specifico per le profumazioni [qui](#).

1.3.1. Sostenibilità

Come indicato nel [Raw Material Documentation File \(RMDF\)](#), un certificato specifico è richiesto per ogni sostanza naturale (sezione 2.1) che rientra fra le specie animali e botaniche che sono sotto la restrizione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione ([CITES](#)), ([Appendice I](#)).

1.3.2. Requisiti per i produttori

I requisiti effettivi da rispettare per un cosmetico naturale comprendono fra gli altri:

- liste positive di sostanze natural-identiche e derivate naturali consentite per l'impiego nei cosmetici naturali;
- la descrizione dei processi produttivi ammessi per i cosmetici naturali e per le materie prime naturali, natural-identiche e derivate naturali;
- garantire i contenuti minimi di sostanze naturali e di sostanze naturali di qualità biologica nonché le percentuali massime consentite di sostanze derivate naturali nelle tre categorie di "cosmetico naturale", "cosmetico naturale con componenti biologici" e "cosmetico biologico;"
- i criteri per il materiale di confezionamento e per taluni materiali di supporto.

1.3.3. Requisiti per l'utilizzo del marchio NATRUE

La certificazione dei prodotti in base ai criteri di NATRUE per i cosmetici naturali e biologici è possibile indipendentemente dal fatto di essere soci di NATRUE o di altre istituzioni. Per poter fruire del marchio NATRUE per i prodotti cosmetici finiti, si richiede che almeno il 75% dei prodotti riconducibili ad uno specifico brand (o ad un sub-brand nel caso in cui il sub-brand sia sviluppato per caratterizzare la linea naturale e biologica di un brand pre-esistente) siano certificabili NATRUE come cosmetici naturali o biologici. Si prega di fare riferimento al capitolo 2 dell'[Agreement on the Usage of the NATRUE Label per prodotti finiti](#).

Se l'azienda produce prodotti che sono certificati con un'altro standard di cosmesi naturale e biologica il calcolo della soglia del 75%, necessaria per ottenere la certificazione NATRUE, prende anche in considerazione i prodotti certificati dell'altro standard di cosmesi naturale e biologica, ma solo per un primo periodo di due anni per agevolare una transizione graduale al label NATRUE. Dopo questi primi due anni, la soglia del 75% deve essere garantita esclusivamente con prodotti certificati NATRUE. Il doppio labelling è consentito a condizione che i requisiti di cui sopra siano soddisfatti. Altri standard di cosmetici naturali e biologici certificati sono quelli in cui la verifica è stata effettuata da un ente di controllo accreditato in base a tale standard.

Questo requisito non riguarda le materie prime cosmetiche. Si prega di fare riferimento al [Agreement on the Usage of the NATRUE Label per materie prime](#).



2. Definizione degli ingredienti e dei processi consentiti

Ad eccezione dell'acqua, il principale ingrediente di molte formulazioni, in un prodotto cosmetico etichettato come "prodotto cosmetico naturale" le materie prime naturali non modificate (per esempio oli, estratti vegetali idroalcolici) sono prevalenti rispetto agli altri ingredienti. Gli ingredienti naturali non modificati chimicamente utilizzati dovrebbero essere preferibilmente di qualità biologica. Si rimanda alla guida alla classificazione delle sostanze secondo NATRUE disponibile [qui](#)

2.1. Sostanze naturali

I cosmetici naturali sono prodotti che vengono preparati esclusivamente con **sostanze naturali**, con riserva relativa ai punti 2.2 e 2.3.

Gli **ingredienti naturali** sono sostanze di origine vegetale, minerale-inorganica (non minerali organici es. oli minerali) o animale (eccetto i vertebrati morti), o le loro miscele.

Per l'ottenimento e la successiva lavorazione sono ammessi soltanto processi fisici compresa l'estrazione e la purificazione dell'estratto mediante l'utilizzo delle sostanze riportate nell'Allegato 1a, e degli agenti necessari per la regolazione del valore pH presenti nell'Allegato 1b.

Sono, inoltre, consentite reazioni enzimatiche e microbiologiche, purché siano usati enzimi e microrganismi presenti in natura ed i prodotti finali siano identici a quelli che esistono in natura.

Si prega di fare riferimento al paragrafo 1.2.3. per i dettagli normativi rispetto alle fragranze naturali (ad esempio oli essenziali), con riferimento corrispondente all norma ISO 9235.

Non è ammesso il trattamento con radiazioni ionizzanti di materie prime vegetali e animali, come pure dei prodotti finiti. È consentito sbiancare le sostanze naturali, però solo se non viene usato cloro (ipoclorito di sodio).

2.1.1. *Acqua*

L'origine dell'acqua utilizzata nei cosmetici naturali è arbitraria. Nel calcolo della porzione di sostanze naturali nel prodotto finito (vedi punto 3), l'acqua è in tutti casi considerata soltanto come sostanza naturale se è derivata direttamente da una fonte vegetale (succhi vegetali ottenuti direttamente).

Sostanze naturali contenenti acqua vengono considerate con le seguenti percentuali in peso: *

- a) succhi vegetali: 100% come sostanza naturale
- b) concentrati di succhi vegetali: solo il concentrato al 100% (come sostanza naturale), ma non l'acqua di diluizione
- c) estratti acquosi: solo la componente vegetale
- d) estratti idroalcolici: la componente vegetale e quella alcolica (quest'ultima se naturale)

* Esempi per il calcolo di estratti vegetali e hydrolats / acque floreali sono indicati nell'allegato 6.

2.2. Sostanze natural-identiche

Le sostanze natural-identiche possono essere usate soltanto quando non è possibile ottenerle dalla natura, attraverso opportuni processi tecnici.

Le sostanze natural-identiche sono regolamentate da specifiche liste positive:



- **Appendice 2: minerali e pigmenti inorganici natural-identici**
- **Appendica 4a: conservanti natural-identici (sezione 2.4)**

Soltanto queste sostanze natural-identiche possono essere utilizzate nella cosmesi naturale.

Gli allegati 2 e 4a sono aggiornati regolarmente.

2.3. Sostanze di derivazione naturale

Le **sostanze di derivazione naturale** hanno una giustificazione soltanto quando la loro funzione non può essere svolta usando sostanze naturali. Ingredienti di derivazione naturale sono sempre ottenuti da sostanze naturali preferibilmente biologiche.

Le **sostanze di derivazione naturale** possono essere impiegate nella produzione di cosmetici naturali solo se ottenute, attraverso reazioni chimiche, comprendendo processi biotecnologici, da sostanze naturali come definite nella sezione 2.1.a (per es. grassi, oli, cere, lecitine, mono-, oligo- e polisaccaridi, proteine, lipoproteine). Per la loro produzione si dovrebbero impiegare soltanto processi che riproducono meccanismi fisiologici (per esempio la formazione di gliceridi nella digestione dei grassi). Il numero dei passaggi chimici necessari alla trasformazione dovrebbe essere il più basso possibile.

Sono consentite soltanto le seguenti reazioni chimiche:

- Acilazione,
- Amidazione,
- Condensazione con eliminazione d'acqua,
- Deidrogenazione
- Dimerizzazione
- Esterificazione,
- Fosforilazione,
- Glicosilazione,
- Idrogenazione,
- Idrogenolisi,
- Idrolisi (saponificazione compresa),
- Neutralizzazione,
- Ossidazione (con ossigeno, ozono e perossidi),
- Pirolisi,
- Solfatazione,
- Transesterificazione

Materiali ausiliari e catalizzatori necessari, compresi gli enzimi ed i microorganismi, che non siano esplicitamente definiti nei Criteri NATRUE possono essere utilizzati nei seguenti contesti:
a) se usati per avere un migliore rendimento energetico nel contesto del miglioramento della sostenibilità o b) nell'indisponibilità di alternative tecniche allo stato attuale.



In tutti i case in cui:

- il catalizzatore usato per la reazione e' non-enzimatico/microbiologico
- la reazione enzimatica/microbiologica produce come risultato una sostanza che non e' identica a quelle che esistono in natura
- le reazioni sono ottenute tramite enzimi isolati da microorganismi ricombinanti.

la sostanza viene classificata di derivazione naturale.

L'uso di microorganismi ricombinanti (Microorganismi Geneticamente Modificati, MOGM), diverso dalla produzione di enzimi ricombinanti come ammesso nella sezioni 1.2.3, e' vietato.

In tutti casi, i materiali ausiliari e catalizzatori devono essere completamente rimossi, dopo l'utilizzo, o eventualmente considerati come tracce tecnicamente inevitabili e tecnologicamente ininfluenti nel prodotto finito.

Una valutazione a parte è necessaria per la compatibilità ambientale delle sostanze di derivazione naturale nel caso di tensioattivi utilizzati con funzione pulente: deve essere garantito sia il loro rientro nel ciclo naturale senza creare problematiche ambientali sia il rispetto di criteri particolarmente severi in materia di biodegradabilità (punto 1.2.4; Regolamento (CE) n. 648/2004).

Valgono come ingredienti di derivazione naturale anche altre sostanze (oltre a quelle elencate nel punto 2.2) presenti in natura, ma che, con le tecniche disponibili, non si possono ottenere dalle loro fonti naturali in quantità sufficienti.

L'allegato 3 rappresenta un elenco aperto di sostanze di derivazione naturale consentite che corrispondono alle condizioni menzionate. La lista viene aggiornata regolarmente.

2.4. Conservanti

Per la conservazione dei cosmetici naturali possono venir usati solo i **conservanti naturali-identici** identificati nell'allegato 4a e i conservanti di derivazione naturale identificati nell'allegato 4b (alle condizioni indicate nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009).

Le sostanze di derivazione naturale che sono autorizzati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 devono soddisfare i requisiti della sezione 2.3.

Le liste positive dell'appendice 4 sono aggiornate regolarmente.

2.5. Processi di produzione, trattamento e riempimento

Nell'ambito di tutti i processi di fabbricazione, elaborazione e riempimento si deve garantire che i cosmetici naturali non siano contaminati con sostanze indesiderabili derivanti dalla lavorazione, dal materiale di confezionamento o stoccaggio.

3. Requisiti minimi relativi al contenuto di sostanze naturali, di sostanze naturali biologiche ed al contenuto massimo di sostanze di derivazione naturale

Si prega di fare riferimento alla Tabella 1 per ogni livello corrispondente delle sostanze naturali e sostanze di derivazione naturale per rispettivamente ogni livello di certificazione e categoria.



3.1. COSMETICI NATURALI

Il contenuto minimo di sostanze naturali e i contenuti massimi di materie prime di derivazione naturale (riferiti all'intera formulazione) sono riportati nella tab. 1 divisi per gruppi di prodotti (l'allegato 5 non è applicabile in questo caso).

3.2. COSMETICI NATURALI CON COMPONENTI BIOLOGICI

Oltre ai requisiti di base al punto 3.1. vanno rispettate queste ulteriori prerogative.

Ulteriori requisiti:

- 3.2.1. Le sostanze naturali # (vedi paragrafo 3.2.2 sostanze di derivazione naturale dove possibile) di origine vegetale e animale contenute nel prodotto provengono almeno per il 70% da fonti biologiche controllate e/o da raccolte spontanee controllate certificate da un organismo di certificazione o da un ente debitamente riconosciuti in riferimento ad una norma o un regolamento approvato nella [Family of Standards IFOAM](#), o allo Standard NATRUE stesso.
- 3.2.2. Nel caso in cui, sostanze di derivazione naturale, contenute nel prodotto sono state prodotte da materiale biologico di origine controllata, l'ammontare biologico come definito nell'Annex 5 sarà preso in considerazione e aggiunto all'ammontare totale biologico. Questa lista verrà aggiornata regolarmente in modo tale da tenere in considerazione la crescente disponibilità di tali sostanze di derivazione naturale a base biologica.

3.3. COSMETICI BIOLOGICI

Oltre ai requisiti di base al punto 2. vanno rispettate queste ulteriori prerogative.

Ulteriori requisiti:

- 3.3.1. Le sostanze naturali # (vedi paragrafo B3.2 sostanze di derivazione naturale ove possibile) di origine vegetale e animale contenute nel prodotto provengono almeno per il 95% da fonti biologiche controllate e/o da raccolte spontanee controllate certificate da un organismo di certificazione o da un ente debitamente riconosciuti in riferimento ad una norma o un regolamento approvato nella [Family of Standards IFOAM](#), o allo Standard NATRUE stesso.
- 3.3.2. Nel caso in cui, sostanze di derivazione naturale, contenute nel prodotto sono state prodotte da materiale biologico di origine controllata, l'ammontare biologico come definito nell'Annex 5 sarà preso in considerazione e aggiunto all'ammontare totale biologico. Questa lista verrà aggiornata regolarmente in modo tale da tenere in considerazione la crescente disponibilità di tali sostanze di derivazione naturale a base biologica.

4. Requisiti dei materiali di supporto (per es. fazzolettini imbevuti e pads)

Tutti i materiali di supporto che vengono usati per l'applicazione cutanea di un prodotto (per esempio fazzolettini o *pads*) devono aderire ai requisiti per le sostanze naturali e/o sostanze di derivazione naturale (come definito nel paragrafo A1a) e devono essere recuperati da materie prime rinnovabili.



5. Requisiti delle confezioni e dei materiali di confezionamento

1. Per quanto possibile le confezioni devono essere ridotte al minimo.
2. Se fattibile, i prodotti dovrebbero essere concepiti per un uso multiplo (ad eccezione dei campioni).
3. Per quanto tecnicamente fattibile e disponibile, vanno usati materiali di confezionamento riciclabili (per esempio vetro, alluminio, carta/cartone e/o plastica riciclabile come il PET [polietilene tereftalato]; PP [Polipropilene]), possibilmente da materiali rinnovabili.
4. Le plastiche alogenate non possono essere usate per le confezioni (per esempio cloruro di polivinile; plastiche clorurate).
5. Confezioni con gas compressi soltanto con Aria, Azoto, Ossigeno, Anidride Carbonica e/o Argon (ma senza con VOC "Volatile Organic Compounds") possono essere certificate come cosmetici naturali o biologici secondo NATRUE. I gas non saranno presi in considerazione per i calcoli (vedi Tabella 1).

6. Allegati

I seguenti allegati sono disponibili on line nel file excel "Annexes" su: "[Annexes Version 3.7](#)"

Allegato 1a: solventi di estrazione approvati per la produzione di sostanze naturali

Allegato 1b: Sostanze ammesse per lo scambio di ioni e per la regolazione del valore pH dei cosmetici naturali

Allegato 2: minerali e pigmenti inorganici natural-identici approvati per l'uso nei cosmetici naturali.

Allegato 3: sostanze di derivazione naturale approvate per l'uso nei cosmetici naturali (lista aperta secondo denominazione INCI).

Allegato 4a: conservanti natural-identici approvati per la produzione di cosmetici naturali

Allegato 4b: conservanti di derivazione naturale approvati per l'uso nei cosmetici naturali

Allegato 5: porzione biologica di sostanze di derivazione naturale nel caso in cui siano state ottenute da materie prime biologiche secondo i criteri dell'eco-normativa europea

Allegato 6: esempi di calcolo della parte di ingredienti naturali o degli estratti vegetali da coltivazione biologica controllata e degli idrolati/acque floreali



Tabella 1: requisiti per i prodotti certificati secondo i criteri NATRUE per categoria

Contenuto minimo di sostanze naturali (%) (verde) e contenuto massimo di sostanze di derivazione naturale (%) (arancione). Si prega di notare i seguenti requisiti supplementari.

	1***	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11***	12#	13
Content of raw materials referred to the finished product (%)	Oils/water-free cleaning and skin care products	Parfums, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne	Skin care emulsions (W/O) and Oleogels	Decorative cosmetics containing water	Deodorants and antiperspirants	Skin care emulsions (O/W) and gels	Sunscreens	Hair treatment products	Cleaning products containing surfactants	Oral care	Decorative cosmetics, water-free	Soaps	Waters
Natural Cosmetics (Level 1)	90	60	30	15	15	10	10	3	3	2	1	1	0.1
	10	10	15	20	30	20	45	40	85	70	50	99	5
Natural Cosmetics with Organic Portion (Level 2)	90*	60*	30*	15*	15*	15*	15*	15*	15*	15*	15*	1*	15*
	10**	10**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	99**	5**
Organic Cosmetics (Level 3)	90*	60*	30*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	1*	20*
	10**	10**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	15**	99**	5**

-Nessun requisito specifico di limitazione del contenuto percentuale di sostanze natural-identici o acqua se non diversamente indicato

* Per favore, fare riferimento alle richieste aggiuntive inerenti il contenuto di ingredienti da coltivazione biologica controllata nelle sezioni 3.2 e 3.3.

** Per favore, fare riferimento alle richieste aggiuntive inerenti l'ottenimento di sostanze natural-simili da coltivazione biologica controllata – materiale d'origine nella sezione 3.2 (cosmetici naturali con componenti biologici) o nella sezione 3.3 (cosmetici biologici).

*** L'acqua contenuta nell'alcool, fino ad un massimo del 4.4% e' esclusa nella considerazione della categoria di prodotto quindi il prodotto e' da considerarsi water-free

Per saponi (Bar Soaps) nella sezione 3.2 o 3.3 della categoria 12, il contenuto biologico minimo (rispettivamente $\geq 70\%$ o $\geq 95\%$ di contenuto come indicato su * e **) si riferisce sia alle porzioni naturale e di derivazione naturale presenti.
